



## CITTÀ DI BIELLA

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:**                    **SETTORE I -**    **AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI –**  
**CULTURA – MANIFESTAZIONI CULTURALI**

**CENTRO DI COSTO:**                    **UFFICIO PROTOCOLLO**

**Il Responsabile del Servizio**  
(f.to: *Pascale Macq*)

---

---

**OGGETTO:**    **PROTOCOLLO - SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA**  
**CORRISPONDENZA IN PARTENZA DAL COMUNE DI BIELLA ANNO 2016 -**  
**APPLICAZIONE PENALI ALLA DITTA DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.**

---

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. AG/374 DEL 18/10/2016 .**

#### **IL DIRIGENTE**

##### **PREMESSO CHE:**

- in data 22/12/2015 il Comune di Biella ha aggiudicato definitivamente alla ditta Defendini Logistica s.r.l. il servizio di ritiro, lavorazione e recapito della corrispondenza in partenza dagli uffici comunali per l'anno 2016, chiudendo in tal modo la procedura aperta sul MePA con la RDO n. 980070;
- l'art. 16 del Capitolato Speciale disciplinante l'esecuzione del servizio di cui sopra prevede l'applicazione di una gamma di penali a carico della ditta affidataria, nel caso in cui siano accertati inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali;
- con note Prot. n. 0046691 del 23/9/2016, Prot. n. 0047587 del 27/9/2016 e Prot. n. 0047694 del 28/9/2016 questo Ufficio ha contestato alla ditta Defendini Logistica s.r.l. una serie di inadempimenti contrattuali segnalati da diversi Settori Comunali e consistenti in:
  - ritardo nei tempi di consegna della corrispondenza affidata;
  - ritardo nella resa della corrispondenza non recapitata perché destinatario sconosciuto o trasferito in località sconosciuta;
  - ritardo nei resi delle ricevute di consegna delle raccomandate A/R;
- a seguito del rituale invito a fornire deduzioni formulato da questo Ufficio, la ditta Defendini Logistica s.r.l. ha richiesto una audizione, concessa per il giorno 12/10/2016, ed in tale sede ha prodotto ed illustrato le proprie osservazioni e giustificazioni;

##### **RILEVATO CHE:**

- quanto ai tempi di consegna, la ditta stessa riconosce l'esistenza dei ritardi contestati, pur sottolineando che la situazione sta progressivamente migliorando;
- quanto alla resa della corrispondenza inesitata, la ditta non contesta l'esistenza del ritardo ma ne illustra le motivazioni e propone alcuni accorgimenti procedurali da adottare d'ora in poi al fine di abbreviare i tempi;
- quanto alla resa delle ricevute di ritorno, la ditta non contesta l'esistenza del ritardo ma illustra la procedura in essere all'interno dell'azienda e si impegna ad adoperarsi affinché la resa d'ora in poi avvenga in tempi più rapidi ed adeguati;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta non ha sostanzialmente contestato la fondatezza degli addebiti ed anzi li ha riconosciuti, implicitamente ed anche esplicitamente;
- i ritardi contestati non rispettano le tempistiche previste dall'art. 4 del Capitolato Speciale e dunque concretizzano le inadempienze previste e sanzionate dall'art. 16 del Capitolato stesso (in particolare: recapito in ritardo di almeno cinque plichi; altre violazioni, quali il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, carenze di gestione);
- la gravità delle inadempienze non è lieve, in quanto ha causato disservizi segnalati da diversi Settori Comunali, anche in servizi sensibili, ma, d'altra parte, essendosi già consumati quasi dieci dodicesimi della durata contrattuale, non avrebbe alcun senso procedere in questo momento alla risoluzione del contratto;
- la determinazione dell'importo delle penali previste dall'art. 16 del Capitolato deve anche essere commisurata al tutto sommato esiguo valore presunto del contratto (€ 24.087,00 I.V.A. esclusa).

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di dover quantificare in compressivi € 800,00 (€ 500,00 + € 300,00) l'importo della penale da porre a carico della ditta Defendini Logistica s.r.l.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

Visto l'art. 90 dello Statuto Comunale;

**DETERMINA**

1. di quantificare in € 800,00 la penale da porre a carico della ditta Defendini Logistica s.r.l. per le inadempienze contrattuali descritte nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
2. di dare atto che l'importo della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto dal Comune per la prima fattura utile pervenuta successivamente al presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I  
(f.to: *Dott. Mauro Donini*)